

**Ordinanza del DFI  
sul controllo dell'importazione e del transito  
di animali e prodotti animali  
(Ordinanza sui controlli OITE)**

**Modifica del 6 giugno 2013**

---

*L'Ufficio federale di veterinaria,*

visto l'articolo 7 capoverso 5 dell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>1</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l'articolo 10 capoverso 6 dell'ordinanza del 27 agosto 2008<sup>2</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi,

*ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 16 maggio 2007<sup>3</sup> sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore l'8 giugno 2013<sup>4</sup>.

6 giugno 2013

Ufficio federale di veterinaria:

i. r. Thomas Jemmi

<sup>1</sup> RS **916.443.12**

<sup>2</sup> RS **916.443.13**

<sup>3</sup> RS **916.443.106**

<sup>4</sup> La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 7 giu. 2013 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

*Allegato 1*  
(art. 3 cpv. 1)

## **Testi normativi dell'UE concernenti le condizioni di importazione e transito**

### *Cap. 1, n. 3*

Categoria	Testo normativo dell'UE
3. equidi; sperma, ovuli ed embrioni della specie equina	Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE, GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/259/UE, GU L 150 del 4.6.2013, pag. 28.